CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, CONTROLLO E PULIZIA NELLE PALESTRE PER GLI USI EXTRASCOLASTICI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 381/91.

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

A seguito di riscontro positivo delle precedenti esperienze, l'Amministrazione Comunale, conformemente a quanto ribadito nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 14/02/2017, avente ad oggetto indirizzi per l'espletamento del servizio di cui all'oggetto, ha ritenuto opportuno proseguire tali esperienze, disponendo di rivolgersi, mediante procedura negoziata, alle Cooperative sociali di tipo "B"e Consorzi di Cooperative Sociali, per l'affidamento delle attività di pulizia, controllo e custodia nelle palestre comunali, al fine di facilitare l'insediamento al lavoro dei soci e lavoratori svantaggiati, con riferimento alla L. n. 381/91 e successive modificazioni.

L'affidamento di cui al presente capitolato ha per oggetto l'organizzazione e la gestione dei servizi relativi alle pulizie di locali ed aree, alla custodia e al controllo delle seguenti palestre:

- PALESTRA "G.VALLAURI"

- PALESTRA SCUOLA MEDIA "A.PIO"

Tali servizi dovranno svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (anche soci dell'Affidatario), dalle norme contenute nelle convenzioni e regolamenti interni che sovrintendono ai rapporti fra il Comune di Carpi e le istituzioni scolastiche stante l'uso promiscuo (scuola/extrascolastico) che l'Affidatario dichiara di conoscere. I servizi necessari al funzionamento delle strutture sono i seguenti:

pulizie

- a) di carattere continuativo
- b) di carattere settimanale
- c) di carattere quadrimestrale
- d) di carattere annuale

custodia e controllo

e) di carattere continuativo durante la giornata

I servizi di cui sopra saranno resi con riferimento e in funzione delle diverse tipologie dei locali, nonché dei diversi tipi di utenza che hanno accesso alle strutture, comunque attinenti all'orario extrascolastico.

Il fabbisogno presunto calcolato in ore di utilizzo effettivo extrascolatico delle palestre per la durata contrattuale prevista <u>dal 1/04/2017 al 31/01/2021</u> è stimato in complessive <u>n.11.600,00</u> <u>ore presunte</u> per il periodo suddetto.

Per lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto, l'importo presunto a base di gara è stimato pari a € 206.713,33 + IVA, che sarà decurtato in sede di stipula contrattuale dalla percentuale di ribasso in conformità all'offerta presentata dall'aggiudicatario.

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'Affidatario dovrà provvedere ad effettuare i servizi suddetti per tutti gli ambienti e per le superfici di seguito elencate:

PALESTRA "G.VALLAURI"

a) INTERNO

- palestra
- atrii e corridoi
- wc e docce
- pronto soccorso, spogliatoi, portineria
- magazzini, depositi e ripostigli-guardaroba

b) ESTERNO

- acceso principale (nord)
- loggiato (nord)
- accesso principale (sud)
- deposito cicli e motocicli

PALESTRA SC.MEDIA "A.PIO"

a) INTERNO

- sala palestra
- corridoio spogliatoi
- spogliatoi

b) ESTERNO

percorso di accesso alla palestra

ART. 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Il servizio deve essere svolto come segue:

PULIZIE

A) servizio quotidiano

Il servizio di pulizia, come previsto dal D.Lgs n. 81/2008 è da svolgersi <u>esclusivamente</u> al di fuori dell'orario di utilizzo degli impianti da parte dell'utenza e negli orari e con la frequenza da concordarsi con il Comune di Carpi, consiste in operazioni e prestazioni che di seguito si descrivono:

- lavaggio, pulizia e scopatura di tutte le pavimentazioni con apposita attrezzatura e con l'impiego di sostanze detergenti disinfettanti che devono essere compatibili con tutti i diversi tipi di pavimentazioni presenti nelle palestre e negli ambienti di cui al precedente art. 1. In caso di imbrattamento di superfici e/o oggetti con sangue o liquidi biologici contenenti sangue occorre innanzitutto procedere alla rimozione con una pulizia accurata e successivamente alla decontaminazione e alla disinfezione. I disinfettanti vanno scelti anche tenendo conto del materiale di cui sono costituiti superfici ed oggetti al fine di raggiungere il risultato voluto evitando possibili danni;
- 2. vuotatura dei cestini porta-carta, cestini porta-rifiuti;
- 3. spolveratura di tavoli, sedie;
- 4. ogni arredo e tutto quanto è soggetto all'uso comune, vengono puliti con panni imbevuti di sostanze detergenti/disinfettanti;
- 5. WC, lavandini e docce vengono lavati e disinfettati con specifici prodotti ad azione germicida e disinfettante, con eventuale rimozione di residui organici;

- pulizia ad umido delle parti lavabili dei servizi igienici con eliminazione di macchie di sporco e corpi estranei per mezzo degli appositi prodotti detergenti/disinfettanti;
- 7. pulizia dei rubinetti, porta-sapone, porta-salviette ed accessori vari;
- 8. pulizia di pedane e stuoini;
- 9. spalatura della neve dai pedonali d'ingresso agli impianti e spargimento di sale;
- 10. pulizia di infissi: parte interna ed esterna;
- 11. pulizia di sostegni e protezioni: corrimani, parapetti, maniglioni di appoggio/sostegno;
- 12. pulizia dei piani orizzontali ed obliqui formati dagli elementi strutturali;
- 13. pulizia degli angoli fra pareti e soffitti;
- 14. pulizia dei pedonali esterni con particolare riferimento alle zone di accesso all'impianto;
- 15. Apertura e chiusura tribune, là dove esistono strutture mobili, da effettuare su prescrizione.

I rifiuti devono essere portati in contenitori esterni alla struttura (cassonetti) racchiusi in appositi sacchi impermeabili. Il servizio deve essere quotidianamente espletato secondo la regolamentazione della raccolta differenziata in modo tale da consentire la consegna corretta degli ambienti, ogni giorno, alla scuola o alle attività successive/diverse e da non arrecare disturbo allo svolgimento delle attività.

B) servizio settimanale

- eliminazione di orme su cristalli, vetri, specchi e pulitura con panni adeguati;
- pulizia porte e muretti spogliatoi
- deragnatura di tutti i locali

C) servizio annuale

- almeno una volta all'anno, prima dell'apertura del nuovo anno sportivo, pulizia a fondo dell'impianto e di tutti i locali ed aree di pertinenza.

CUSTODIA E CONTROLLO

E) servizio continuativo durante la giornata (negli orari extrascolatici)

- controllo sull'afflusso e deflusso dell'utenza, prestando particolare attenzione affinché le entrate e le uscite degli impianti siano tenute libere da ogni tipo di automezzo e/o ostacolo, in modo da consentire sia il facile accesso che il rapido deflusso in caso di esodo in situazioni di emergenza;
- apertura e chiusura dei locali d'uso;
- attivazione e disattivazione degli impianti elettrici, allarme e quant'altro attinente all'espletamento delle attività;
- verifica e controllo sulle condizioni di agibilità e sicurezza generali dell'impianto e delle attrezzature di cui al presente capitolato, anche in rapporto alla loro specificità d'uso nelle svariate tipologie di concessione; osservanza scrupolosa della normativa afferente alla sicurezza del pubblico e in generale dell'utenza nonché all'uso degli impianti e delle attrezzature così come meglio specificato nel verbale della riunione annuale sulla sicurezza che ha luogo presso la sede comunale alla presenza dei referenti dell'Ufficio sport, dei dirigenti referenti e del personale incaricato dall'Affidatario. Particolare riferimento alle incombenze relative alla sicurezza e all'igiene da mantenere negli ambienti in relazione alle attività svolte e promosse dai concessionari dell'uso, con particolare riferimento a quanto

- disposto dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni e dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1115 del 27/01/2008 in materia di sanità e igienicità degli ambienti;
- attuazione delle incombenze di pertinenza (verifica dell'elenco delle persone in servizio, del loro abbigliamento per la riconoscibilità dal pubblico, della loro collocazione nei luoghi appropriati durante le manifestazioni, del buono e corretto funzionamento degli estintori, ecc.) in occasione di manifestazioni/eventi autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- predisposizione delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività e relativa rimozione dopo ogni attività;
- verifica sul rispetto da parte dell'utenza delle norme regolamentari relativamente all'uso delle palestre comunali e ad ogni altra disposizione impartita dall'ufficio Sport e/o affissa sulle pareti dell'impianto e/o contenute negli atti d'intesa stipulati fra Comune e Istituzioni scolastiche;
- verifica degli impegni settimanali relativi a gare, manifestazioni ed allenamenti che l'Ufficio
 Sport inoltra periodicamente e che riguardano l'uso della palestra in orario extrascolastico da cui si evincono anche gli orari di servizio;
- compilazione corretta delle schede giornaliere attinenti alla verifica sulle presenze, sulla continuità e correttezza d'uso della struttura da parte delle associazioni e società utenti dell'impianto e comunicazione tempestiva all'Ufficio Sport di eventuali variazioni effettuate dalle società sportive;
- verifica dei danni che vengono apportati alle strutture e alle attrezzature durante l'orario extrascolastico ed immediata segnalazione all'Ufficio Sport;
- rilevazione delle eventuali segnalazioni effettuate da personale scolastico in merito a danni che si verificano durante l'uso scolastico e conseguente comunicazione all'Ufficio Sport;
- applicazione, in situazioni di emergenza, delle procedure concordate: aprire le uscite di emergenza e renderle fruibili, utilizzare correttamente gli estintori, disattivare l'impianto elettrico, contattare gli enti preposti (VV.FF., P.S., Carabinieri, Pronto Intervento, ecc.);
- messa a disposizione a cura e spese dell'Affidatario, compresi i costi per la sostituzione dei materiali scaduti e/o ultimati, della cassetta di Primo soccorso;
- messa a disposizione a cura e spese dell'Affidatario, ivi compresi i costi di gestione, di un apparecchio telefonico (fisso o mobile) per gli usi di emergenza e per le comunicazioni col Comune.

Il servizio di cui al presente punto dovrà essere prestato dal personale addetto secondo il seguente orario:

- ALLENAMENTI a partire da 15' prima dell'arrivo dell'utenza e fino alla fine delle attività sportive, cui farà seguito il servizio di pulizia quotidiano;
- GARE/MANIFESTAZIONI a partire da 15' prima dell'arrivo dell'utenza, fatte salve le necessità verificate con l'Ufficio Sport del Comune di Carpi derivanti dall'allestimento di attrezzature e/o strutture particolari (tenere presente che per le gare, l'utenza deve disporre dell'impianto a partire da 1,30 ore prima dell'inizio della gara) e fino alla fine delle attività cui farà seguito il servizio di pulizia quotidiano.

Il personale addetto alle operazioni di pulizia, custodia e controllo è obbligato, nell'espletamento di dette funzioni ad indossare idonee e specifiche calzature nonché un cartellino e divisa che ne connotino le funzioni.

ART. 4 - GARANZIE, FINALITA' E OBIETTIVI PERSEGUITI

L'Affidatario dovrà fornire i servizi oggetto del contratto nel migliore dei modi al fine di conseguire il più elevato grado di efficienza ed efficacia nonché il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi seguenti:

- a) garanzia e salvaguardia dell'oggetto estetico ed ambientale degli edifici e dei relativi locali di cui all'art.1, nonché del corretto uso delle strutture in rapporto ai regolamenti esistenti e alle norme di sicurezza. A tale scopo, l'Affidatario si impegna ad assumere la gestione, con decorrenza dalla data di inizio dell'appalto e per tutta la durata dello stesso.
- b) garanzia del coordinamento del lavoro di un numero congruo di operatori, tramite la programmazione degli interventi di carattere continuativo e saltuario, delle turnazioni e delle sostituzioni ed ogni altro elemento organizzativo idoneo ad assicurare la continuità, la qualità e la professionalità delle prestazioni, nonché la gestione della sicurezza degli utenti per quanto di competenza in rapporto all'articolato della presente convenzione;
- c) garanzia di elevati standard non solo di pulizia dei locali come normalmente intesa ma anche e soprattutto dei sistemi di igienizzazione e disinfezione di ogni punto della struttura frequentata, con particolare riguardo al mantenimento delle varie flore batteriche ai livelli più bassi possibili e tali, da consentire al Comune di Carpi di corrispondere alle responsabilità imposte dalla legge e dalla sensibilità della collettività;
- d) garanzia dell'attuazione da parte dell'Affidatario del servizio di un proprio sistema di controllo sui propri programmi e sulla qualità dei servizi e individuazione degli strumenti, metodi e procedure necessari al Comune di Carpi per correlare i propri livelli di verifica al sistema di controllo di cui sopra;
- e) garanzia del rispetto, relativamente alle assunzioni di cui all'art. 4 della legge 381 dell'8.11.1991 "Disciplina delle Cooperative Sociali", di quanto previsto al terzo comma delle premesse dello "Schema tipo di convenzione tra Amministrazioni Pubbliche e Cooperative Sociali o Consorzi tra Cooperative, per l'affidamento della fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'Art.5 Legge 381/91 e degli Artt. 11 e 12 della L.R. 7/94;
- f) garanzia di predeterminazione dei criteri gestionali idonei ad assicurare quella flessibilità e tempestività degli interventi che, sulla base delle condizioni concrete, si renderanno essenziali per il raggiungimento della più alta qualità del servizio.

ART. 5 - MATERIALI D'USO, MACCHINE, ATTREZZATURE

L'Affidatario, all'inizio del periodo dell'affidamento, deve fornire dettagliato elenco dei prodotti e relativa scheda tecnica nonché delle attrezzature o macchine che impiegherà nelle operazioni di pulizia.

L'impiego dei materiali, delle attrezzature e delle macchine, la loro scelta e caratteristiche tecniche, devono essere perfettamente compatibili con la conformazione delle pavimentazioni e delle strutture in genere, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di funzionamento. Devono inoltre essere dotate di tutti quegli accessori per proteggere e salvaguardare l'operatore

ed i terzi da eventuali infortuni, in conformità delle norme antinfortunistiche vigenti in Italia e nella C.E.E..

I materiali utilizzati nel corso degli interventi di primo soccorso (guanti, garze, carta assorbente, spugne, stracci, ecc.) devono essere raccolti in sacchetti impermeabili e smaltiti secondo le normative vigenti (rifiuti urbani).

Al fine di evitare possibili contaminazioni, particolare cura deve essere prestata alla conservazione del materiale sanitario verificandone la scadenza e l'integrità degli involucri richiudendo correttamente le confezioni di disinfettante subito dopo l'uso.

E' obbligatorio collegare tutte le attrezzature in modo da garantire una perfetta messa a terra, così come previsto dalle norme C.E.E..

Le attrezzature utilizzate dall'Affidatario devono essere conformi alla normativa vigente ed essere mantenute in tale stato di conformità a mezzo di adeguata manutenzione e devono avere applicate targhette indicanti il nominativo dell'Affidatario stesso.

ART. 6 - PERSONALE INCARICATO DALL'AFFIDATARIO

L'Affidatario organizzerà i mezzi necessari all'espletamento dei servizi, a sua cura e spese, assumendone la gestione e fornendo la mano d'opera e l'organizzazione tecnica.

L'Affidatario dovrà tenere nelle ore di servizio, sull'impianto, un suo responsabile incaricato che abbia la facoltà e i mezzi occorrenti per poter soddisfare gli oneri previsti dalla presente convenzione.

Verrà impiegato nel servizio, personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le forme previste dalla presente convenzione, oltreché le indicazioni che verranno impartite dall'Assessorato allo Sport in ordine ai calendari degli allenamenti, delle gare e manifestazioni extrasportive che verranno programmate periodicamente negli impianti oggetto del presente contratto, nonché, per la parte di competenza, a quant'altro attiene al buon funzionamento del servizio e alla gestione della sicurezza dell'utenza e del pubblico.

L'Affidatario deve altresì impegnarsi a sostituire quel personale che abbia dato motivi di lagnanza e, per quanto attiene alle assunzioni di cui al all'Art.4 della Legge n. 381 dell'8.11.1991, a garantire quanto previsto dal terzo comma delle premesse dello "Schema tipo di convenzione tra Amministrazioni Pubbliche e Cooperative Sociali o Consorzi tra Cooperative, per l'affidamento della fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'Art.5 Legge n.381/91 e degli Artt. 11 e 12 della L.R. n.7/94".

Al Comune di Carpi verrà fornito, all'inizio del servizio, un elenco dei nominativi del personale impiegato e le successive variazioni.

Nel caso che vengano organizzate attività nei vari impianti oggetto del contratto e in altri impianti, non previste all'interno dell'orario e delle prestazioni standard per servizi accessori rispetto a quello principale, oggetto del presente contratto, l'Affidatario dovrà garantire il personale per l'espletamento di tutti i servizi di cui agli artt. l e 2.

ART. 7 - REQUISITI DEL PERSONALE, DISPOSIZIONI SANITARIE

Il personale che verrà messo a disposizione dall'Affidatario dovrà essere capace e fisicamente valido. L'Affidatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti salariali, previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria.

Il personale dell'Affidatario dovrà essere in possesso dei requisiti di sana e robusta costituzione come da certificazione dell'Ufficiale Sanitario nonché di tessera sanitaria o libretto sanitario in

regola con le norme di igiene (legge n.283 del 30.4.62 e successive modifiche) oltreché dei requisiti professionali di pertinenza delle varie tipologie di servizio.

Il personale di cui all'Art. 4 della legge n. 381 dell'8.11.1991 "Disciplina delle Cooperative Sociali" deve essere comunque idoneo a svolgere le mansioni assegnate e possedere i requisiti di cui al terzo comma delle premesse dello "Schema tipo di convenzione tra Amministrazioni Pubbliche e Cooperative Sociali o Consorzi tra Cooperative, per l'affidamento della fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'Art.5 Legge n.381/91 e degli Artt. 11 e 12 della L.R. n.7/94".

Tutto il personale addetto ai servizi previsti, dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti in accordo tra l'Associazione e il Comune di Carpi, dovrà aver cura di accertarsi al termine del servizio che tutti gli accessi siano chiusi e le luci spente. Qualsiasi oggetto ritrovato dovrà essere consegnato al responsabile del servizio.

L'Affidatario e il proprio personale dovranno uniformarsi alla normativa vigente e a tutte le norme e disposizioni di servizio riferite alle incombenze relative alla sicurezza e all'igiene da mantenere negli ambienti in relazione alle attività svolte e promosse dai concessionari dell'uso, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1115 del 27/01/2008 e da quelle emanate dalla Direzione del Servizio. In particolare è necessario che siano ottemperate le seguenti condizioni in caso di incidenti:

- il personale deve possedere le conoscenze minime per svolgere correttamente le operazioni di primo soccorso; in caso contrario deve astenersi dall'intervenire e sollecitare l'intervento degli organi competenti;
- quando vi è, o vi può essere, contatto con sangue o altri liquidi biologici contenenti sangue, devono essere indossati guanti protettivi; devono essere indossati anche occhiali e maschere protettive durante l'esecuzione di procedere che possono provocare l'esposizione della mucosa orale, nasale e congiuntivale a goccioline o schizzi di sangue. In caso di contatto accidentale con sangue o altri liquidi biologici contenenti sangue, le mani devono essere immediatamente lavate con acqua e sapone per almeno 30 secondi e successivamente disinfettate con prodotti detergenti/disinfettanti in dotazione per il pronto intervento. Nel caso il contatto interessi la cute lesa o le mucose occorre rivolgersi al pronto Soccorso;
- gli operatori che sono portatori di lesioni essudative o dermatiti secernenti devono evitare di prestare attività di primo soccorso fino a che la condizione morbosa cutanea non si sia risolta;
- in caso di uso delle apparecchiature per la ventilazione meccanica manuale, dove può sussistere la necessità di effettuare interventi di rianimazione, è necessario, dopo ogni utilizzo, smontare l'apparecchiatura, lavarla sotto acqua corrente e alla fine sottoporre le varie parti al trattamento di disinfezione. Durante le varie operazioni di cui sopra, l'operatore deve indossare i guanti protettivi da gettare dopo l'uso.

ART. 8 - DANNI A PERSONE O COSE, RESPONSABILITA'

L'Affidatario sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose che a giudizio del Comune di Carpi risultassero causati dal personale dell'Affidatario stesso. L'Affidatario in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle parti o oggetti danneggiati, nonché alla rifusione dei valori che venissero trafugati dagli spogliatoi durante i periodi di pertinenza dell'Affidatario stesso causa incuria del personale addetto.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Comune di Carpi in contraddittorio con i rappresentanti dell'Affidatario. Nel caso di loro assenza, si procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, anche dipendenti del Comune di Carpi, senza che l'Affidatario possa sollevare eccezione alcuna.

Per tutta la complessiva durata del contratto e fino a quando esso non venga a cessare, gli obblighi e le responsabilità che la legge sancisce a carico del proprietario vengono assunti a proprio esclusivo carico dall'Affidatario.

Ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che dello stesso Comune, comunque inerente all'attività di gestione oggetto del presente contratto, viene assunta dall'Affidatario.

Il Comune rimarrà, pertanto, del tutto estraneo alle attività ed ai rapporti giuridici verso terzi a qualunque titolo, anche di fatto, posti in essere dall'Affidatario del servizio il quale manleva il Comune stesso da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose di terzi, nonché ad ogni pretesa di azione al riguardo che derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto della presente convenzione.

Il Comune eserciterà ogni più ampia facoltà di controllo sulla conduzione dell'impianto e delle attività in esso svolte, senza per altro, assumere alcuna responsabilità al riguardo.

La vigilanza esercitata dal Comune non esonera l'Affidatario dalla responsabilità per la perfetta conduzione dell'impianto e della scrupolosa osservanza delle norme vigenti.

L'Affidatario si assume ogni responsabilità sia civile che penale, connessa ai sensi di legge all'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato speciale.

A tal fine, prima di iniziare il servizio, dovrà stipulare adeguate polizze assicurative RCT e RCO con massimali non inferiori ai 2 milioni di Euro, con le seguenti caratteristiche:

1. Responsabilità civile verso Terzi (RCT):

per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Carpi) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata e con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000 per sinistro.

2. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):

per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il gestore si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000 per sinistro e Euro 1.000.000 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologioco", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

ART. 9 CONTROLLI PERIODICI

I responsabili dell'Affidatario sono tenuti a vigilare sul corretto operato dei custodi, a rendersi costantemente reperibili e a recarsi periodicamente presso le strutture sportive al fine di evitare l'insorgenza di problemi ed assicurare un ambiente di lavoro sereno.

I controlli eseguiti da parte degli organi competenti del Comune di Carpi, verranno effettuati periodicamente e il risultato verrà notificato all'Affidatario. Detti controlli saranno anche attinenti al rispetto da parte dell'Affidatario di quanto previsto al terzo comma delle premesse

dello "Schema tipo di convenzione tra Amministrazioni Pubbliche e Cooperative Sociali o Consorzi tra Cooperative, per l'affidamento della fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'Art.5 Legge n.381/91 e degli Artt. 11 e 12 della L.R. n.7/94" e D.Lgs 81/2008.

Il Comune di Carpi si riserva inoltre la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti estranei e non al Comune di Carpi, riguardo il controllo e la buona esecuzione del servizio.

In conseguenza dei controlli di sua competenza il Comune di Carpi si riserva il diritto di chiedere l'allontanamento di quel personale non ritenuto idoneo alle mansioni da svolgere.

ART. 10 ESTENSIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Carpi si riserva, comunque, la facoltà di ordinare lavori di pulizia, custodia e controllo, in aumento o in diminuzione sino alla concorrenza del limite del 20% così come previsto ai sensi dell' art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 e/o di modificare la periodicità e/o di modificare il numero in più o in meno delle palestre che formano l'oggetto del presente atto, così come indicato all'Art.1 senza che l'Affidatario possa sollevare eccezioni. Il Comune di Carpi si riserva la facoltà, valutate le caratteristiche dell'Affidatario, di estenderne le competenze ad altri settori d'intervento presso ogni impianto.

Qualora si verificassero da parte dell'Affidatario, riguardo agli obblighi di contratto, inadempienze o abusi, il Comune di Carpi avrà la facoltà di applicare una penale compresa tra € 55,00 e € 70,00 per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui la prestazione non venga eseguita, oltre all'applicazione della penale, si procederà alla detrazione degli importi relativi ai lavori effettuati in sostituzione. Per ogni giorno di ritardo l'importo della penalità sarà detratto dai pagamenti dovuti all'Affidatario, che è tenuto in ogni caso ad eliminare gli inconvenienti rilevati.

Il Comune di Carpi avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio a spese dell'Affidatario, i lavori necessari per il regolare andamento dei servizi.

Quanto soprascritto nel caso in cui dovessero verificarsi:

- grave violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dall'Affidatario anche a seguito di diffide formali del Comune di Carpi;
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Affidatario di uno o più servizi affidati;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio di pulizia;
- grave violazione degli orari concordati con il Comune di Carpi o effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti.

Il Comune di Carpi avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di convenzione che detta risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'Affidatario.

All'Affidatario dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Per le applicazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune di Carpi potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Affidatario nonché sulla cauzione senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

ART. 11 - CANONE MENSILE, PAGAMENTI

L'Affidatario rendiconta mensilmente gli interventi effettuati tramite fattura. Il pagamento del compenso dovuto per regolare esecuzione del servizio avverrà a mezzo mandato della Ragioneria

Comunale secondo il disposto dell'Art. 14 della Legge Regionale n.7/'94 e pertanto entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.

ART. 12 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata a partire dal 1/04/2017 e fino al 31/01/2021. In ogni caso l'Affidatario dovrà iniziare il servizio nel giorno indicato dall'Amministrazione comunale con apposita comunicazione.

Il servizio dovrà essere effettuato con le dotazioni di materiale, di attrezzature e personale preposto dall'Affidatario all'atto dell'offerta ed approvata dal Comune in sede di aggiudicazione. Il servizio dovrà essere svolto ordinariamente in base alle esigenze determinate dall'attività sportiva.

Alla fine del periodo come sopra stabilito, il contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcuna disdetta, preavviso o diffida di costituzione in mora.

I giorni di servizio saranno concordati all'inizio di ogni anno sportivo e periodicamente in base alle esigenze determinate dall'attività sportiva.

La durata del contratto potrà subire interruzioni o diminuzioni in relazione a lavori di ristrutturazione degli impianti, che sono in corso di progettazione, nell'ambito dei quali è previsto il riassetto complessivo delle strutture.

Tuttavia, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad erogare il servizio oltre il termine di scadenza del contratto per un tempo non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali dell'appalto scaduto, a seguito di richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale, qualora non siano ancora concluse le procedure per la nuova aggiudicazione.

L'Affidatario resta vincolato al pieno rispetto delle norme e prescrizioni del presente capitolato speciale per tutta la durata dell'appalto. E' attribuita al Comune la facoltà di recesso dal contratto da eseguirsi a mezzo di lettera raccomandata con un preavviso di 90 gg., tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

ART. 13 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato cedere anche parzialmente il servizio assunto pena la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate al Comune di Carpi, salvo maggiori danni accertati.

Eventuali subappalti parziali sono subordinati a specifica autorizzazione del Comune di Carpi, purché segnalati.

In ogni caso, il Comune di Carpi rimane estraneo al rapporto contrattuale tra l'Affidatario del servizio ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, faranno carico all'aggiudicatario.

ART. 14 - SCIOPERI

I servizi e le ore non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti dell'Affidatario del sevizio verranno detratti dal computo mensile. L'Affidatario è tenuto a darne comunicazione preventiva e tempestiva, nei termini previsti per chi svolga servizi pubblici, nonché ad assicurare in ogni caso il servizio d'emergenza.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Indipendentemente dai casi previsti dagli artt. precedenti, il Comune ha diritto alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- dopo 2 contestazioni scritte cui l'Affidatario non fornisca adeguate motivazioni;
- abbandono del servizio salvo causa di forza maggiore;
- ripetute contravvenzioni ai patti convenzionali o alle disposizioni di legge o regolamento relativo al servizio;
- contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'Affidatario del servizio;
- inosservanza di uno o più impegni assunti verso il Comune;
- cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti alla presente convenzione in contrapposizione con quanto previsto all'Art.13.

L'Affidatario è comunque impegnato a proseguire l'incarico fino a nuova assegnazione.

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'Affidatario deve prestare cauzione definitiva a garanzia della perfetta esecuzione del contratto, pari al 10% dell'importo contrattuale (tale importo potrà essere ridotto del 50% per i concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO9001:2008, di cui all'art 3, lett. mm), del D.P.R. n. 207 del 2010, in corso di validità), nei modi e forme previsti dalla legge.

Detta cauzione dovrà contenere e prevedere:

- 1. l'impegno della Banca o della Compagnia di Assicurazione a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile.
- 2. la validità fino alla completa esecuzione dell'impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo svincolo solo dietro la restituzione dell'originale della cauzione stessa.

La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali pendenze.

ART. 17 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Qualora l'Affidatario servizio dovesse disdire il contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, il Comune di Carpi sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di risarcimento danni.

ART. 18 - SPESE E ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese di contratto, nonché ogni altra agli stessi accessoria o conseguente, sono a totale carico dell'Affidatario.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 4/12/1997, n. 460, che ha aggiunto l'art. 27/bis alla tabella allegata al DPR. 26/10/1972, N. 642.

È altresì soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, c. 2 del DPR 26/04/1986 n.131.

ART. 19 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si fa riferimento a tutte le norme riguardanti la materia, in particolare al "Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Carpi" entrato in vigore l'1.4.1993.

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche, in quanto applicabili.

ART. 20 - INFORMATIVA PRIVACY

In conformità all'art.13 del D.Lgs 196/2003 il Comune di Carpi è in possesso dei suoi dati personali e/o sensibili e/o giudiziari per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o previsti da regolamenti, per le finalità indicate in questa convenzione. I dati giudiziari sensibili e giudiziari (di cui all'art. 4 comma 1 lett. D) e e)) saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi indicati nella presente convenzione. In qualunque momento il concessionario potrà esercitare i diritti degli interessati di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 contattando il responsabile del Settore A3 – Sport e Benessere nella persona del Dirigente pro-tempore, con sede in via Peruzzi, 2 – Carpi (MO), tel. 059 649174, fax 059 649 172. L'informativa completa denominata "Informativa utilizzo impianti sportivi e palestre", può essere consultata su www.carpidiem.it/Informative oppure richiesta telefonando a QuiCittà allo 059 649213.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto è competente il Foro di Modena.

Letto, approvato e sottoscritto

p. il Comune di Carpi

il Dirigente del Settore A3/Sport e Benessere

Ing. Norberto Carboni

Il Responsabile Unico del Procedimento

Euro Pulega

Carpi, li 12.2 FEB. 2011.